

## Rimborsabilità delle spese per i coadiutori degli amministratori giudiziari nel corso della procedura. La prassi contraria e isolata del Tribunale di Napoli

**Domenico Posca – Coordinatore nazionale AGN Amministratori Giudiziari Network  
Presidente onorario e fondatore INAG Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari**

L'attuazione in sede giurisdizionale del novellato codice antimafia e del DPR 177/15 in tema di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari continua a generare singolari interpretazioni, caratterizzate dall'unico fine di ridurre al minimo gli importi riconosciuti agli amministratori giudiziari. Categoria di professionisti che, senza alcuna colpa o responsabilità, continua a pagare le conseguenze di comportamenti e di episodi isolati che qualche anno addietro hanno interessato specifici contesti territoriali. Senza considerare che compensi troppo bassi, inevitabilmente, finiscono per allontanare gli amministratori meglio organizzati, vanificando gli sforzi compiuti dagli inquirenti con gestioni inefficienti e privando i più giovani delle opportunità e delle necessarie esperienze formative che incarichi di coadiutore e coamministratore possono offrire. Lo spunto ci è offerto dal recente provvedimento dell'Ufficio Gip del Tribunale di Napoli<sup>1</sup> sulla richiesta di rimborso di spese sostenute per coadiutori preventivamente autorizzate. Secondo i giudici partenopei non sussiste alcuna possibilità di rimborsare in corso di procedura all'amministratore giudiziario le spese sostenute per i coadiutori e la nomina stessa del coadiutore è possibile solo per specifiche attività.

In ordine al problema della rimborsabilità delle spese sostenute per i coadiutori nel corso della procedura va precisato che il costo del coadiutore è una spesa rimborsabile a carico della procedura come si legge nella seconda parte dell'art.3 comma 8 del D.P.R. 177/2015<sup>2</sup>. La relazione di accompagnamento al DPR 177/15 chiarisce, inoltre, che i costi dei coadiutori - dei quali l'amministratore eventualmente si avvale - non rilevano ai fini della quantificazione del compenso, perché ricompresi tra le spese, delle quali l'amministratore ha diritto al rimborso, sempre che effettivamente sostenute e documentate<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> TRIBUNALE DI NAPOLI - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. Il Presidente Aggiunto ....., letta la relazione presentata in data 3.5.2019 dai dr. ...., amministratori giudiziari nominati nel proc. pen. n. ...., rilevato che l'amministratore reitera la istanza per il rimborso del compenso dovuto ai coadiutori ed il giudice manda a questo Presidente avendo già provveduto in linea con le direttive concordate all'interno dell'Ufficio, OSSERVA ai sensi dell' art. 3 comma 8 DPR 177/15 all'amministratore sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate "ivi inclusi i costi dei coadiutori". La norma è in linea con il disposto del comma 3 dell'art. 42 che fa riferimento al rimborso delle spese sostenute per i coadiutori. Difatti il comma 3 dispone testualmente "Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35 comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico della Stato". Si tratta di spese diverse da quelle di cui al comma 1 che ha riguardo alle spese vive necessarie perché il bene in sequestro resti in vita, tanto vero che si tratta di spese che, laddove anticipate dallo Stato, possono essere recuperate dall'imputato come testualmente dispone il comma 2 "Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Giova anche sottolineare che il giudice dispone il rimborso delle spese in presenza di adeguata documentazione ovvero fattura attestante il pagamento in favore del coadiutore con la specifica indicazione dell'attività svolta, essendo evidente che il coadiutore deve essere autorizzato per specifiche attività e non può sostituirsi all'amministratore ne può ricevere un compenso pari o magari superiore a quello dell'amministratore. Non è previsto acconto sul rimborso delle spese ma solo sul compenso, acconto già ampiamente riconosciuto (anche in considerazione delle spese affrontate) dal giudice titolare del procedimento. PQM dispone non luogo a provvedere. Napoli, 14 maggio 2019

<sup>2</sup> DPR 177/15 Art.3 co.8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate **le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.**

<sup>3</sup> Relazione governativa di accompagnamento al DPR 177/15. Il comma 8 ( art.3 ) indica i criteri per la liquidazione delle spese generali e specifica che i costi dei coadiutori dei quali l'amministratore eventualmente si avvale non rilevano ai fini della quantificazione del compenso, perché ricompresi tra le spese delle quali l'amministratore ha diritto al rimborso, sempre che effettivamente sostenute e documentate. **In accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei coadiutori costituiscono spese vive rimborsabili** e non spese generali. Quanto al coordinamento tra la disposizione in commento (comma 8) e l'art. 4, comma 1, lettera b), sollecitato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, si rileva che non vi alcun conflitto tra le due disposizioni, posto che l'intervento di coadiutori determina, per un verso l'insorgenza di costi dei quali l'amministratore ha diritto al rimborso.

Il comma 1 dell'art.42 del dlgs 159/11<sup>4</sup> prevede, dal canto suo, che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Il comma 2<sup>5</sup> aggiunge che se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Non deve trarre in inganno, in questa sistematica ricostruzione, la previsione del comma 3<sup>6</sup>, nella parte in cui prevede che, in caso sia disposta la confisca dei beni, *le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori sono inserite nel conto della gestione*. L'inserimento nel conto della gestione non significa e non può significare che quelle spese non possano essere pagate prima dell'approvazione del conto della gestione - come qualche interprete vorrebbe sostenere -, ma si limita a qualificare quelle spese come rendicontabili.

Il successivo comma 4 dell'art.42 del Dlgs 159/11<sup>7</sup> stabilisce, inoltre, che la determinazione dell'ammontare del compenso, nonché *il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato*. La norma chiarisce al comma 5<sup>8</sup> che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 - comprese le spese per i coadiutori - sono effettuati *prima* della redazione del conto finale. L'avverbio temporale non impone, evidentemente, un rimborso a ridosso del conto finale ma implica, semplicemente, che ogni spesa debba essere stata effettivamente sostenuta prima del rendiconto al fine di poter esserne ricompresa. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi, il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. La discrezionalità sull'*an* e sul *quantum* riguarda i compensi. Per le spese vale il principio della congruità, della preventiva autorizzazione e dell'effettivo pagamento. Non può, di conseguenza, condividersi la scelta di non riconoscere la rimborsabilità delle spese sostenute per i coadiutori nel corso della procedura, motivata dal presunto vincolo - in realtà inesistente - di poterlo fare solo in sede di rendiconto finale. Appare incoerente con il dettato normativo l'interpretazione dell'ufficio giudiziario partenopeo laddove

---

<sup>4</sup> DLGS 159/11. Art. 42. Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

<sup>5</sup> Vedi nota 4

<sup>6</sup> Vedi nota 4

<sup>7</sup> Vedi nota 4

<sup>8</sup> Vedi nota 4

afferma che quelle sostenute per i coadiutori sarebbero *spese diverse da quelle di cui al comma 1 ( art.42 dlgs 159/11 ) che ha riguardo alle spese vive necessarie perchè il bene in sequestro resti in vita*, ignorando il comma 4 dell'art.35 dove testualmente si legge che l'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, *ove necessario*, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati <sup>9</sup>, confermando il principio della necessarietà. Le spese per i coadiutori sono anche "vive", così come affermato nella relazione governativa di accompagnamento alla tariffa <sup>10</sup> nella parte in cui precisa che *in accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei coadiutori costituiscono spese vive rimborsabili*.

Se quelle sostenute per i coadiutori sono spese rimborsabili in quanto *vive e necessarie*, a tutti gli effetti al pari delle spese di manutenzione dei beni o dei legali o di ogni altro fornitore della procedura, non vi è alcun motivo per gravare l'amministratore giudiziario di un'onere finanziario così rilevante costringendolo ad anticipare somme di denaro per vederselo rimborsare solo alla fine del procedimento che può intervenire anche dopo diversi anni.

Del tutto illogica appare la scelta paventata da questi stessi isolati interpreti, nella parte in cui indicano la soluzione basata sulla concessione di un acconto sul compenso a copertura delle spese. In tal modo, infatti, verrebbe stravolta la ratio stessa degli acconti che verrebbero liquidati non per compensare il lavoro svolto dall'amministratore giudiziario ma per consentirgli di recuperare le spese sostenute.

L'altro punto evidenziato dal provvedimento partenopeo riguarda il presupposto della nomina del coadiutore, che si vorrebbe legare al compimento di "specifiche" attività e non già a un generico ausilio all'attività dell'amministratore giudiziario. Il citato quarto comma dell'art.35, a ben vedere, stabilisce semplicemente che può essere richiesta la nomina di "tecnici o altri soggetti qualificati" <sup>11</sup>, lasciando ampia discrezionalità al giudice che deve pur sempre autorizzarla. Nella prassi più comune la nomina dei coadiutori, infatti, viene autorizzata in presenza di compendi patrimoniali particolarmente complessi al fine di fornire agli amministratori non solo un supporto specialistico e delimitato nel tempo, ma anche un aiuto quotidiano nella gestione di attività ripetitive quali - a titolo esemplificativo - la riscossione dei fitti di un numero significativo di immobili ovvero la gestione del contante o di altri valori mobiliari in specifiche attività che ne comportano un largo utilizzo come i centri scommesse, i parcheggi o i supermercati. Non riconoscere la rimborsabilità in corso di procedura delle spese sostenute per i coadiutori preventivamente autorizzate rinviandola al rendiconto finale appare, in conclusione, una forzatura che non trova adeguato supporto nelle norme e nelle prassi più diffuse.

Confidiamo che questa presa di posizione del tribunale napoletano nei confronti degli amministratori giudiziari possa essere riconsiderata alla luce di una più serena e logica interpretazione sistematica delle norme e delle prassi di tutti gli altri uffici giudiziari.

---

<sup>9</sup> DPR 159/11. Art.35 comma 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, *ove necessario*, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati.

<sup>10</sup> Vedi nota 3

<sup>11</sup> Vedi nota 9